

AGEVOLAZIONI

Ricavi e compensi senza ritenute fino al 31 marzo, con quali modalità?

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

I REDDITI DELLE IMPRESE AGRICOLE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Inserita tra le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, la disposizione dell'[articolo 62, comma 7, D.L. 18/2020](#) (il cd. Decreto “Cura Italia”), introduce l'**esenzione** da **ritenuta** a beneficio di taluni soggetti.

La norma merita di essere esaminata attentamente perché la sua applicazione, ristretta a un **ambito temporale molto limitato**, rischia di creare qualche difficoltà per gli operatori.

Partiamo dall'**ambito soggettivo**. Essa è diretta a “**soggetti**” che hanno il **domicilio fiscale**, la **sede legale** o la **sede operativa** nel territorio dello **Stato** con **ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** da verificare nel periodo d'imposta **2019**.

Il riferimento ai “**ricavi o compensi**” fa sì che siano ricompresi nell'agevolazione **sia i titolari di reddito d'impresa sia i professionisti**.

Ulteriore presupposto è che i soggetti, come sopra definiti, **non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente** o assimilato nel **mese precedente**, presumibilmente nel mese di febbraio. Quindi, in sostanza, avere avuto in carico dipendenti o collaboratori è **causa ostativa** all'accesso all'agevolazione; la non felicissima formulazione normativa può far sorgere qualche dubbio.

È pacifico che restano fuori dall'applicazione della norma coloro che hanno **erogato stipendi o compensi a dipendenti o collaboratori in febbraio**. Ma potrebbe anche verificarsi il caso in cui il rapporto con il dipendente o collaboratore abbia avuto inizio nello stesso mese di febbraio ma **senza pagamento di somme**, verificatosi in marzo. Sebbene non perfettamente desumibile dalla legge, sembrerebbe prudente considerare i soggetti che versano in questa ipotesi esclusi dalla normativa. **Non rilevano** invece le somme eventualmente erogate a **collaboratori**.

occasionali, non assimilati ai lavoratori dipendenti.

Oggetto dell'agevolazione

Ai soggetti come sopra definiti, è consentito non assoggettare a ritenuta i **ricavi** e i **compensi** percepiti nel periodo compreso **tra il 17 e il 31 marzo 2020**.

La norma richiama espressamente gli [articoli 25](#) e [25-bis D.P.R. 600/1973](#), quindi le **ritenute** interessate sono quelle **su**:

- prestazioni di **lavoro autonomo** ancorché non esercitate abitualmente;
- assunzione di **obblighi di fare, non fare**, permettere;
- compensi percepiti dall'**amministratore di condominio**;
- la parte imponibile dei redditi derivanti dall'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di **opere dell'ingegno**, di **brevetti industriali** e di processi o formule;
- compensi e altre somme corrisposte a soggetti non residenti, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a **stabili organizzazioni in Italia** di soggetti non residenti;
- redditi di **lavoro dipendente** percepiti da soggetti **non residenti**;
- **provvigioni** per le prestazioni anche occasionali inerente ai rapporti di **commissione, agenzia**, mediazione, rappresentanza di commercio e di **procacciamento d'affari**;
- prestazioni rese dagli incaricati di **vendite a domicilio**.

Come si vede, l'**elencazione è piuttosto ampia** e comprende fattispecie molto diverse tra loro.

Veniamo ora alle **modalità operative**.

La norma prevede che i contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilascino un'apposita **dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono assoggettati a ritenuta ai sensi della presente disposizione.

Essi provvederanno poi a **versare a propria cura** l'ammontare delle **ritenute** non operate dal sostituto, in un'**unica soluzione** entro il **31 maggio** o mediante **rateizzazione** fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a partire dal maggio 2020, senza applicazione di sanzioni o interessi.

Ipotizzando il caso (più frequente) di un professionista che, rispettando tutte le condizioni soggettive, intenda avvalersi della disposizione, operativamente occorre che egli:

- **rilasci la dichiarazione** in cui attesta di non aver superato nell'anno precedente la soglia di 400.000,00 euro di compensi e di non aver sostenuto spese per lavoro dipendente nel mese di febbraio;
- presenti la **nota pro forma senza** indicazione della **ritenuta**: la norma parla infatti di

non assoggettamento a ritenuta delle somme percepite.

Qui tuttavia potrebbe sorgere qualche **difficoltà** operativa.

La norma infatti si applica ai “**ricavi e compensi percepiti**” tra il 17 e il 31 marzo. Occorre fare riferimento ai **principi generali** che regolano gli **incassi** dei **professionisti**, per cui per i compensi incassati mediante assegni bancari e/o circolari rileveranno nel **momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista**, a nulla rilevando il versamento sul conto corrente di quest’ultimo. Viceversa, nel caso di compensi riscossi a **mezzo bonifico bancario**, questi si considerano percepiti nel momento in cui il professionista consegue l'**effettiva disponibilità** e l'**accredito** delle somme percepite sul proprio conto corrente. In sostanza rileva la c.d. “data disponibile” e mai la “data valuta”, ovvero quella da cui decorrono gli interessi.

È evidente che, in mancanza di indicazioni dell’Agenzia delle entrate, è necessario che il **professionista** che ha emesso **nota pro forma senza ritenuta** in applicazione dell'[articolo 62 D.L. 18/2020](#), sia certo che l'**incasso** avverrà **entro il 31 marzo, altrimenti** il documento risulterà **scorretto** e la successiva **fattura, irregolare**.

D’altra parte, il **committente** che effettua il bonifico (al lordo della ritenuta) ad esempio in data 30 marzo, **non potrà** essere **certo** che le **somme** giungano nella **disponibilità** del professionista entro la data spartiacque del **31 marzo**.

Per evitare l’insorgere di queste problematiche, il professionista dovrebbe indicare in calce al documento una dicitura: “**somme non assoggettabili a ritenuta, articolo 62 comma 7 D.L. 18/2020. Documento valido a condizione che l’incasso delle somme avvenga entro il 31 marzo**”.

Dall’altro lato, il committente, per evitare a sua volta condotte scorrette, potrebbe effettuare un **bonifico istantaneo**, un servizio che non tutte le banche sono in grado di offrire e che comunque ha un costo, o pagare con **assegno**.

Analoghe problematiche si pongono nel caso in cui ad avvalersi della diposizione sia un’**impresa** per ricavi da **provvigioni**. Anche in questo caso, la norma richiede che i ricavi siano “percepiti” entro la data del 31 marzo, per cui torna applicabile il principio di cassa in modalità analoghe a quelle dei professionisti. La complicazione ulteriore è rappresentata dalla mancanza, in caso di esercenti attività d’impresa, di un **documento anticipatorio della fattura**, che il percettore potrebbe sempre emettere in modo del tutto informale. Resta il problema in capo al committente, che può effettuare il **pagamento al lordo della ritenuta** solo se è assolutamente certo che la somma **entrerà nella disponibilità del percettore entro la data del 31 marzo**.

Non sarebbero poche le problematiche che potrebbero porsi in caso di **mancato assoggettamento di somme percepite dai prestatori oltre il 31 marzo 2020**. Infatti, anche ammettendo la legittimità della **retrocessione del pagamento**, vi sarebbe quanto meno lo

slittamento di un mese, rispetto a quello di competenza, nell'applicazione e successivo **versamento della ritenuta.**